



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 734/MG/lf

Locarno, 14 settembre 2009

Egregio Signor
Silvano BERGONZOLI
Via della Posta 14
6600 Locarno

Interrogazione 14 aprile 2009 “Bosco Isolino, ...dopo 10 anni si sveglia anche il Municipio!”

Egregio Signor Bergonzoli,

quanto scritto dal Consiglio di Stato nella risposta alla sua interrogazione del 1999 merita forse una precisazione. Infatti, vale la pena di ricordare che il piano regolatore per la zona del Bosco Isolino era stato oggetto di una revisione generale a partire dall'inizio degli anni '90. L'esame preliminare del Cantone risale al 1994 e il Messaggio Municipale all'agosto del 1996. In seguito, abbiamo avuto l'adozione del Piano regolatore – Settore 4 da parte del Consiglio Comunale, intervenuta nella seduta del primo settembre 1997, mentre che l'approvazione (parziale) del Consiglio di Stato è datata 26 giugno 2001.

Queste indicazioni servono da un lato per far comprendere i tempi decisionali molto lunghi in materia pianificatoria e dall'altra evidenziano pure il fatto che, al momento della risposta del Consiglio di Stato alla sua interrogazione, gli atti pianificatori erano già a Bellinzona da oltre un anno e quindi l'iter era già avviato da lungo tempo.

Ricordiamo inoltre che la revisione del piano regolatore era stata a suo tempo osteggiata in modo particolare a causa di alcune proposte di dissodamento contenute nei piani: ciò sta a significare un'ulteriore difficoltà quando ci si trova in presenza di varianti di piano regolatore che comportano una modifica/riduzione della superficie boschiva. Fatte queste premesse, rispondiamo alle sue domande nel modo seguente.

1. C'è voluta la mia interrogazione del 18 marzo 2009 al Consiglio di Stato sottoscritta da altri 11 deputati locarnesi per svegliare codesto dormiente Municipio?

Senza voler in alcun modo mettere in dubbio il suo ruolo in questo ambito, ci permettiamo di osservare che già nei mesi precedenti vi erano stati diversi contatti tra il Municipio ed i competenti servizi cantonali, per valutare alcune ipotesi di lavoro nell'ambito della gestione del Bosco Isolino. I contatti sono proseguiti e porteranno a breve termine all'allestimento di un concetto di gestione del bosco.

2. Per quali motivi dal 1998 a tutt'oggi non si è più fatto niente e si è lasciato andare in degrado il Bosco Isolino?

Ci sembra di aver già risposto compiutamente a questa domanda nella nostra risposta alla sua interrogazione del 20 dicembre 2008. Ribadiamo comunque il fatto che la

manutenzione del Bosco Isolino avviene in modo regolare, secondo le modalità già indicate nella risposta summenzionata.


3. **Con riferimento alla dichiarazione rilasciata al quotidiano La Regione dalla Sindaco Speziali (“Siamo in contatto con i competenti servizi cantonali e con quelli forestali per cercare di risolvere questo problema, trovando una soluzione adeguata. Sinora ci è stato sempre impedito di ricostruirli”), mi può dire codesto Municipio come la Sindaco osa fare certe dichiarazioni quando già il 2 marzo 1999 il Consiglio di Stato, rispondendo ad una mia Interrogazione (vedi allegato), aveva dato precise indicazioni in merito? Per quali precisi motivi si sono aspettati 10 anni per svegliarsi?**

Oltre alle considerazioni già formulate nella premessa, che portano a relativizzare la “precisa” risposta del Consiglio di Stato, ci sembra utile considerare il fatto che a suo tempo il Municipio aveva avviato la procedura di domanda di costruzione per i nuovi servizi igienici, nella convinzione che gli stessi fossero compatibili con la destinazione di svago che caratterizza il Bosco Isolino. Ancora adesso, alla luce dei nuovi disposti del Piano forestale cantonale, siamo dell’opinione che sia possibile trovare una soluzione che permetta di evitare il macchinoso meccanismo della variante di piano regolatore e del relativo dissodamento.


4. **Anche per quanto concerne il taglio e la pulizia del Bosco Isolino si è dovuto aspettare troppo tempo. Se la situazione del Bosco Isolino stesse veramente a cuore al Municipio, per quali motivi si sono dovuti aspettare dieci anni per agire malgrado le innumerevoli segnalazioni e documentazioni fotografiche da me inviate al Municipio e all’UT sulla pericolosità degli alberi secchi e marci che non di rado cadono improvvisamente da una rilevante altezza sul sottostante sentiero frequentato da numerosi passanti?**

Come già risposto lo scorso gennaio, la situazione delle piante nel Bosco Isolino viene regolarmente monitorata. Ciò non esclude ovviamente al 100% i rischi di una caduta di rami, ma ribadiamo il fatto che ci troviamo in un’area boschiva.

Voglia gradire, egregio signor Bergonzoli, cordiali saluti.

Il Sindaco:

 dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:

 avv. Marco Gerosa

BERGONZOLI SILVANO
Via della Posta 14 • CH-6600 Locarno
tel. 078 633 18 18 • e-mail: s.bergonzoli@freesurf.ch

Lodevole
MUNICIPIO
della Città di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 **L o c a r n o**

Locarno, 14 aprile 2009

INTERROGAZIONE

Bosco Isolino,dopo 10 anni si sveglia anche il Municipio !!!

Su « La Regione » del 08.04.09 è apparso un articolo sulla sicurezza del Bosco Isolino. Mi può stare bene tutto ma dichiarare cose non vere non mi va proprio giù. Il Sindaco Carla Speziali rispondendo alla domanda :

E per quanto concerne la mancanza dei servizi igienici?

Così ha risposto:

«Siamo in contatto con i competenti servizi cantonali e con quelli forestali per cercare di risolvere anche questo problema, trovando una soluzione adeguata. Sinora ci è stato sempre impedito di ricostruirli».

Orbene, forse la nostra Sindaco ha poca memoria.

Ecco la cronistoria della telenovela dei servizi igienici al Bosco Isolino :

1.

26 aprile 1994 - mia Mozione per la costruzione dei servizi igienici summenzionati accettata all'unanimità dal Consiglio comunale.

2.

20 maggio 1998 - mia interrogazione a sapere quando sarebbero iniziati i lavori di costruzione.

3.

13 novembre 1998 - mio richiamo alla risposta essendo ormai scaduto il termine di risposta previsto dalla Legge di ben 5 mesi.

4.

23 novembre 1998 – il Municipio rispondeva che l'Ufficio forestale del IV circondario si era opposto.

5.

8 gennaio 1999 - mia Interrogazione al Consiglio di Stato per sapere quale prassi il Municipio avrebbe dovuto seguire.

6.

2 marzo 1999 – Contrariamente a quanto accade a livello comunale il Consiglio di Stato risponde nei termini di legge alla mia interrogazione indicando esattamente ciò che il Municipio avrebbe dovuto fare per procedere alla costruzione dei servizi igienici al Bosco Isolino. (*vedi risposta del Consiglio di Stato allegata e in particolare pag. 4 pt. 5 e 6. che trascrivo integralmente*) :

pt 5

« Soluzione concreta per poter ottenere i permessi specifici è quella di operare tramite gli strumenti pianificatori a disposizione del Comune, quali ad esempio di prevedere una specifica variante nell'ambito del revisionando PR comunale eventualmente prevedendo un'ubicazione più idonea. Chiaramente a tale variante, che dovrà rispettare le normative della LALPT, dovrà far seguito un permesso di dissodamento e una licenza di costruzione, previa presentazione di una domanda di costruzione.

pt 6

*« La zona in questione è destinata a rimanere senza servizi igienici **unicamente** nel caso in cui le normative e la procedura in vigore non vengono rispettate. Se infatti si fosse tempestivamente adottata una prassi conforme a tali disposti, visto che la richiesta risale al 1994, attualmente, senza ricorsi da parte di terzi, il Bosco Isolino sarebbe già probabilmente dotato dell'infrastruttura di cui è parola. »*

Fatta questa premessa chiedo a codesto lodevole Municipio :

1.

C'è voluta la mia interrogazione del 18 marzo 2009 al Consiglio di Stato sottoscritta da altri 11 deputati locarnesi per svegliare codesto dormiente Municipio ?

2.

Per quali motivi dal 1998 a tutt'oggi non si è più fatto niente e si è lasciato andare in degrado il Bosco Isolino ?

3.

Con riferimento alla dichiarazione rilasciata al quotidiano La Regione dalla Sindaco Speciali («*Siamo in contatto con i competenti servizi cantonali e con quelli forestali per*

cercare di risolvere questo problema, trovando una soluzione adeguata. Sinora ci è stato sempre impedito di ricostruirli»), mi può dire codesto Municipio come la Sindaco osa fare certe dichiarazioni quando già il 2 marzo 1999 il Consiglio di Stato, rispondendo ad una mia Interrogazione (*vedi allegato*), aveva dato precise indicazioni in merito ?

Per quali precisi motivi si sono aspettati 10 anni per svegliarsi ?

4.

Anche per quanto concerne il taglio e la pulizia del Bosco Isolino si è dovuto aspettare troppotempo. Se la situazione del Bosco Isolino stesse veramente a cuore al Municipio, per quali motivi si sono dovuti aspettare dieci anni per agire malgrado le innumerevoli segnalazioni e documentazioni fotografiche da me inviate al Municipio e all'UT sulla pericolosità degli alberi secchi e marci che non di rado caono improvvisamenteda una rilevante altezza sul sottostante sentiero frequentato da numerosi passanti ?

Per una vostra sollecita risposta, ringrazio anticipatamente.

Con rispettoso ossequio:

Silvano Bergonzoli

INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO

Locarno, 8 gennaio 1999

Concerne: **Bosco Isolino a Locarno: zona di svago senza servizi igienici!**

Considerato che il Municipio di Locarno non aveva ancora dato seguito ad una mia Mozione del 25 aprile 1994, accettata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Locarno, con la quale chiedevo la realizzazione di servizi igienici al Bosco Isolino, in data 20 maggio 1998 ho inoltrato un'interrogazione lamentandomi per il ritardo della realizzazione di quest'opera più che necessaria. *(vedi allegato 1)*

Solo verso la metà di Luglio il Municipio mi scriveva una lettera con preghiera di pazientare fino a metà agosto. Già questo modo di operare è in conflitto con il Regolamento comunale che prevede una risposta scritta entro 30 giorni dall'inoltro dell'interrogazione.

Il mese di agosto è passato, sono trascorsi anche i mesi di settembre ed ottobre ma la risposta però non veniva fornita; così che il 13 novembre ho inviato al Municipio una lettera di sollecitazione *(vedi allegato 2)* e finalmente, il 23 novembre, dopo ben 6 mesi di attesa ricevo la risposta. *(vedi allegato 3)*

Come si potrà notare il Municipio scarica sull'amministrazione cantonale la colpa del ritardo nella realizzazione di questa struttura che è attesa da anni con impazienza dai cittadini di Locarno che frequentano il Bosco Isolino che è anche strutturato come zona di svago e attrazione turistica.

Occorre far notare che il Bosco Isolino è il polmone verde della città di Locarno ed è frequentato in modo particolare da mamme con i loro pargoletti oltre che da turisti in cerca di refrigerio durante la stagione estiva.

In quella zona purtroppo da molti anni *(più di dieci)* non esiste più una struttura adibita a servizi igienici dopo che sono stati eliminati i vecchi WC non più conformi alle norme igieniche, e le mamme sono obbligate a far fare in pubblico i bisogni fisici dei loro marmocchi. E fin qui nessuno avrebbe da obiettare, ma quando la necessità si presenta alla mamma stessa o ad un altro adulto la situazione diventa più problematica anche per il fatto che vige una legge che vieta di urinare e defecare in luogo pubblico.

Ma ritorniamo alla risposta del Municipio che si dichiara d'accordo di realizzare nuovi servizi igienici ma la loro costruzione si scontra con la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 alla quale sembra il Bosco Isolino sia sottoposto.

Che il Bosco Isolino non sia una foresta è pacifico, e forse più che bosco lo si po-

trebbe definire un parco.

Per non occupare un'altra superficie di bosco, il Dicastero delle opere pubbliche chiese ed ottenne dalla SES il permesso di utilizzare per scopi comunali la ex cabina di trasformazione, permesso che fu accordato.

Senonchè, trattandosi di cambiamento di destinazione vi fu un'opposizione ad un'utilizzazione diversa da parte dell'Ufficio forestale del IV° circondario. Per questo motivo l'oggetto è per ora sospeso in attesa dello sblocco delle trattative che purtroppo si prolungano troppo causando il malumore nei frequentatori non solo del bosco ma di tutta quell'area.

Per il potere concesso dalla Legge chiedo pertanto a codesto lodevole Consiglio di Stato.

1. Corrisponde al vero che il Bosco Isolino è sottoposto alla Legge federale sulle foreste anche se situato in centro città e più che un bosco lo si potrebbe definir un parco o anche il salotto vegetale dei locarnesi?
2. Chi ha qualificato il Bosco Isolino "Zona forestale"?
3. È possibile che non si possa concedere il permesso di cambiamento di destinazione per un'opera pubblica di indispensabile utilità considerato anche il fatto che prima dell'entrata in vigore della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 esistevano già dei servizi igienici in quella zona?
4. Per simili opere, sono previste delle eventuali eccezioni anche se considerate site in "zone forestali" però su una superficie esigua di terreno fra l'altro in parte anche già edificato?
5. Quale è la prassi per ottenere più velocemente simili permessi?
6. Oppure quella zona è destinata a rimanere senza servizi igienici?

Per le vostre risposte ringrazio anticipatamente.

Con la massima stima:

Silvano Bergonzoli

allegati: citati

Locarno, 20.05.1998

Al Lodevole
MUNICIPIO
della Città di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 **L o c a r n o**

Concerne: **Servizi igienici al Bosco Isolino**

Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una mia Mozione con la quale chiedo di ripristinare i servizi igienici al Bosco Isolino.

Durante una riunione della Commissione della Gestione, da me interpellato per sapere quando il Municipio avrebbe presentato il Messaggio, il municipale On.le Scafetta ha spiegato che il ritardo era dovuto a difficoltà di tipo burocratico sull'ubicazione della struttura causate da un funzionario cantonale.

Con la presente interrogazione chiedo di specificare dettagliatamente queste difficoltà e se vi siano altre ragioni per le quali viene ritardata la presentazione del Messaggio Municipale.

Per le vostre risposte ringrazio anticipatamente.



Silvano Bergonzoli

Al Lodevole
MUNICIPIO
della Città di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 **L o c a r n o**

Locarno, 13 novembre 1998

Concerne: **Servizi igienici al Bosco Isolino**

Onorevoli Municipali,

In data **20 maggio 1998** ho inoltrato una interrogazione concernente i Servizi igienici al Bosco Isolino.


A metà luglio il Vice Sindaco mi scriveva una lettera con preghiera di pazientare per la risposta fino al mese di agosto.

Da metà agosto sono passati altri 3 mesi e la risposta non è ancora giunta.

A tutt'oggi i cittadini stanno ancora aspettando, con impazienza, questi servizi.

Per il rispetto della LOC, art. 65 e del Regolamento Comunale art. 35¹, sono con questa mia per sollecitare le vostre risposte.

Distinti saluti:



Silvano Bergonzoli



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11

Ns. rif. 772/UT/DS/cc

Locarno, 23 novembre 1998



Onorevole signor
Silvano Bergonzoli
via della Posta 14
6600 Locarno

Interrogazione sui servizi igienici al Bosco Isolino

Onorevole Signor Consigliere Comunale,

Il Municipio è ben d'accordo di realizzare nuovi servizi igienici al Bosco Isolino. I vecchi servizi igienici erano da tempo inutilizzabili e perciò furono demoliti nel 1996. La costruzione di nuovi servizi igienici si scontra però con la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991, alla quale il Bosco Isolino è sottoposto. Per non occupare altra superficie di bosco, il Dicastero opere pubbliche pensò di chiedere alla SES il permesso di utilizzare per scopi comunali la ex-cabina di trasformazione della SES stessa, permesso che fu accordato. Trattandosi però di un cambiamento di destinazione, l'Ufficio forestale del IV circondario si oppose ad un'utilizzazione diversa. Quindi l'oggetto è per ora sospeso, in attesa di uno sblocco delle trattative.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
 

Copia: - Ufficio tecnico comunale

numero			Bellinzona
893	mm	175	2 marzo 1999 / 1.99

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Consiglio di Stato

On. signor-deputato
Silvano Bergonzoli
6600 Locarno

Interrogazione 9 gennaio 1999 no. 1.99 Bosco Isolino a Locarno: zona di svago senza servizi igienici?

Onorevole signor deputato,

lo scrivente Consiglio in merito alla presentata interrogazione ed alla pratica ad essa connessa ritiene di dover precisare quanto segue.

a) iter procedurale della pratica

Il Municipio di Locarno aveva presentato in data 9.2.98 una domanda di costruzione per la realizzazione di un prefabbricato per i servizi igienici al mapp. n. 29 RFD Locarno (Bosco Isolino), nelle immediate vicinanze del sub. A.

L'edificazione, avversata dal Dipartimento del territorio con opposizione dipartimentale 11.3.98, motivata dal fatto che l'opera era ubicata in bosco, era stata abbandonata con lettera 1.4.98 dal Municipio di Locarno.

Nonostante ciò, durante il mese di luglio 98 si è constatato che al sub. A si stavano effettuando dei lavori non meglio precisati, che dopo informazioni assunte presso l'UTC, sembravano intesi a realizzare, senza nessuna autorizzazione e nonostante tutto, i predetti servizi igienici.

Dopo aver esperito un sopralluogo in data 14.7.98 alla presenza del Municipio di Locarno, l'Ufficio forestale del IV circondario ha avuto conferma delle intenzioni del Municipio, ed ha informato seduta stante il municipale presente sul fatto che il sub. A si trova in bosco e che un cambiamento di destinazione in bosco e fuori zona edificabile senza preventiva domanda di costruzione, contrastava chiaramente con i disposti della LFo e della LE.

Nessuna ulteriore domanda di costruzione è mai pervenuta, ma ad ogni modo sarebbe valso quanto già preavvisato per la domanda del febbraio 98 nell'opposizione 11.3.98.

b) risposta ai punti 1-6 dell'interrogazione

ad 1

Nel suo insieme il Bosco Isolino deve essere definito come "bosco-parco". Con questo termine vengono definiti quei "boschi" che soggiacciono alla legislazione forestale federale e cantonale (art. 2 LFo del 4.10.91), la cui funzione predominante è quella ricreativa (sociale) e che praticamente non svolgono più alcuna funzione predominante di produzione.

La funzione sociale del Bosco Isolino è proprio valorizzata dal fatto che un unico e compatto complesso boschivo di circa 4.9 ettari è ubicato all'interno della città.

ad 2

Il comune di Locarno, ottemperando nei tempi, la legislazione forestale, ha sempre qualificato il mapp. n. 29 (Bosco Isolino) come "bosco" già nei primi PR fino ad oggi. E' interessante notare come già nel 1979 il Municipio di Locarno aveva incaricato un libero professionista ing. forestale di studiare e definire gli interventi da effettuare, al fine di garantire la continuità delle funzioni sociali del Bosco Isolino ed in particolare di precisare i tagli e altre operazioni selvicolturali necessari a tale scopo. Inoltre con ris. del Consiglio di Stato n. 5328 del 15.10.97 sono stati approvati i limiti del bosco a confine con l'area edificabile (art. 10 cpv. 2 LFo); del settore 4 (area del Delta) e del settore 3 (Cardada-Colmanicchio). Con questa risoluzione di fatto sono stati accettati e formalmente approvati anche i limiti del Bosco Isolino che comprendono anche lo stabile che si voleva adibire a servizio igienico. Nessun ricorso al Tribunale federale è stato inoltrato.

ad 3

- a) La legge federale sulle foreste (LFo) pone il principio fondamentale che "l'area forestale non va diminuita" (art. 3 LFo) e ne trae la conseguenza all'art. 5 cpv. 1 LFo proclamando che "i dissodamenti sono vietati", per dissodamento dovendosi intendere, giusta l'art. 4 LFo, "ogni cambiamento durevole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo".

Si tratta essenzialmente delle funzioni protettive, sociali ed economiche che la foresta, "ambiente naturale di vita" (e, come tale, da proteggersi a norma dell'art. 1 cpv. 1 lett. b) LFo) è chiamata ad assolvere giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. c).

Se invece si vuole conglobare un'area forestale in una zona di utilizzazione, l'inclusione è subordinata a un permesso di dissodamento (art. 12 LFo).

La pianificazione del territorio diviene, anche rispetto alla foresta, il quadro operativo per antonomasia nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio debbano essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.

L'autorità pianificatoria non può inserire un'area boschiva in una zona d'utilizzazione, né l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione eccezionale per costruzioni fuori zona edificabile potrà rilasciarla, senza aver prima ottenuto l'intesa dell'autorità forestale competente, nel secondo caso, e un preavviso positivo vincolante, nel primo, cui dovrà far seguito il dissodamento vero e proprio.

Dal canto suo l'autorità forestale competente a concedere il dissodamento, rispettivamente a esprimere la propria intesa al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, deve sì decidere in base alla legislazione forestale, ma non senza aver compiuto a sua volta una ponderazione, in cui gli interessi alla conservazione del bosco siano contrapposti agli altri in gioco, segnatamente a quelli inerenti alla pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del paesaggio e dell'ambiente (TPT n. 90.98.00038 del 12.10.98)

- b) La dottrina e la giurisprudenza qualifica come cambiamento di destinazione la modifica d'uso di un manufatto che comporti l'applicazione di nuove norme edilizie (diverse rispetto a quelle applicabili all'uso anteriore) e/o un'intensificazione dell'utilizzo delle opere di urbanizzazione che ingeneri ripercussioni nuove sull'ambiente circostante (RDAT n. 94/1989). La prassi ha di conseguenza stabilito che era da considerarsi cambiamento di

destinazione soggetto a domanda di costruzione, ad esempio la trasformazione di una residenza primaria in secondaria, la trasformazione di un bar in un locale notturno, la formazione di due appartamenti in luogo di uno, l'uso a scopo di negozio di locali adibiti all'abitazione, ecc.

- c) D'altra parte l'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) prevede che per il cambiamento della destinazione di edifici o impianti fuori delle zone edificabili, sia necessario che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile e che non vi si oppongono interessi preponderanti. Queste due condizioni devono realizzarsi cumulativamente. Detto in altre parole l'art. 24-LPT esige un legame indissolubile tra i lavori che si intendono realizzare e il luogo prescelto (nozione di ubicazione vincolata). La valutazione sulla concessione, o meno, dell'ubicazione vincolata deve avvenire con un metro particolarmente severo, onde evitare facili abusi. Ai fini di tale giudizio è d'altronde irrilevante che si tratti di un edificio o impianto di pubblico interesse. La giurisprudenza del Tribunale federale (TF) ha altresì indicato come la demolizione volontaria di un'infrastruttura, che deve essere eliminata, non giustifichi più la ricostruzione della medesima, visto che l'incuria a cui è stata sottoposta, dimostra la chiara volontà di abbandonare ogni e qualsiasi diritto di proprietà sulla stessa (RDAT n. 48 / I-1993). Il TF indica esplicitamente come la garanzia alla protezione della situazione acquisita cessa, allorché la durata di vita di un impianto o di un edificio è trascorsa. Ciò si avvera quando il valore investito in una costruzione non è stato tutelato con periodiche manutenzioni o adeguato alle nuove esigenze, in altre parole, quando da un profilo tecnico, la costruzione è divenuta suscettibile di demolizione.
- d) Nella fattispecie da lei segnalata la zona interessata è contraddistinta dalla qualifica di bosco, sia nel piano regolatore in vigore, che in quello in fieri. Come se ciò non bastasse poi, codesto Consiglio ha definito con ris. gov. n. 5328 del 15.10.97 i limiti del bosco, inglobando anche l'area interessata dall'interrogazione. Tenuto di conseguenza conto del fatto che il sedime in oggetto è a tutt'oggi da considerarsi bosco, e visto altresì che, per ammissione stessa del Municipio di Locarno nell'allegato 3 all'interrogazione, "i vecchi servizi igienici erano da tempo inutilizzabili e furono demoliti nel 1996", risulta attualmente legalmente impossibile concedere il cambiamento di destinazione della ex cabina delle SES, in quanto non sorretta dal concetto di ubicazione vincolata né protetta dalla garanzia della situazione acquisita. Soprattutto il fatto che i vecchi servizi igienici non sono stati coerentemente sottoposti a regolare manutenzione, degenerando pertanto al punto tale da dover essere eliminati, si ascrive nei principi esposti nella sentenza di cui alla RDAT n. 48/I-1993.

ad 4

Il principio della conservazione del bosco non è però assoluto: secondo l'art. 5 LFo si può derogare al divieto di dissodamento, se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi, prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e, se sono inoltre adempiute le seguenti condizioni cumulative: l'opera è unicamente realizzabile nel luogo previsto (requisito dell'ubicazione vincolata: art. 5 cpv. 2 lett. a); l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b); il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c) e si è tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LFo cpv. 4).

Per impedire possibili speculazioni l'art. 5 cpv. 3 precisa che "non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali".

L'art. 5 cpv. 2 lett. b) pone inoltre la condizione aggiuntiva che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento soddisfi le condizioni della pianificazione territoriale.

Ritroviamo dunque il principio del coordinamento, ora consacrato dall'art. 25a) LPT e peraltro dall'art. 2 OPT, ma già sancito da una consolidata giurisprudenza federale, inaugurata con la nota sentenza Chrüzlen (DTF 115 Ib 50) e successivamente sviluppata (cfr. in part. DTF 122 II 81 consid. 6 pag. 85 seg. ma pure 117 Ib 325 consid. 2b pag. 329/330).

Dello stretto rapporto intercorrente tra foreste e pianificazione del territorio tratta la Sezione 2 della LFo. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LFo il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda di autorizzazione edilizia prevista dalla LPT. Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT per costruzioni fuori zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità forestale competente (art. 11 cpv. 2 LFo; TPT n. 90.98.00038 del 12.10.98).

Visto quanto sopra al punto ad 3), nella presente fattispecie mancano totalmente i presupposti per giudicare ad ubicazione vincolata l'insediamento di servizi igienici nell'ex cabina delle SES. Con ciò risulta dunque già da subito non realizzata la prima condizione indispensabile a' fini della concessione dell'eventuale permesso di dissodamento.

ad 5

Soluzione concreta per poter ottenere i permessi specifici è quella di operare tramite gli strumenti pianificatori a disposizione del Comune, quali quelli ad esempio di prevedere una specifica variante nell'ambito del revisionando PR comunale eventualmente prevedendo un'ubicazione più idonea. Chiaramente a tale variante, che dovrà rispettare le normative della LALPT, dovrà far seguito un permesso di dissodamento e una licenza di costruzione, previa presentazione di una domanda di costruzione.


ad 6

La zona in questione è destinata a rimanere senza servizi igienici unicamente nel caso in cui le normative e la procedura in vigore non vengono rispettate. Se infatti si fosse tempestivamente adottata una prassi conforme a tali disposti, visto che la richiesta risale al 1994, attualmente, senza ricorsi da parte di terzi, il Bosco Isolino sarebbe già probabilmente dotato dell'infrastruttura di cui è parola.

Voglia gradire, onorevole signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:



M. Masoni

Il Cancelliere:



G. Gianella

Il Consiglio di Stato bocchia i servizi igienici al Bosco Isolino

Niente servizi igienici per il Bosco Isolino. Il Consiglio di Stato – rispondendo all'interrogazione del granconsigliere Silvano Bergonzoli del gennaio scorso – non può infatti rilasciare il permesso per l'edificazione di servizi igienici in una zona qualificata come boschiva e che sottostà per questo alla Legge federale sulle foreste.

Ricordiamo che Bergonzoli chiedeva la concessione del permesso di cambiamento di destinazione per potere realizzare un'opera pubblica di indispensabile utilità, dal momento che il Bosco Isolino è frequentato da mamme con bambini e da turisti. Da parte sua il Governo fa sapere che *«La valutazione sulla concessione, o meno, dell'ubicazione vincolata deve avvenire con metro particolarmente severo, onde evitare facili abusi. Ai fini di tale giudizio – si legge nella risposta – è d'altronde irrilevante che si tratti di un edificio o impianto di pubblico interesse»*. Risulta dunque legalmente impossibile concedere il cambiamento di destinazione della ex cabina delle SES, in quanto appunto, non sor-

retta dal concetto di ubicazione vincolata, e nemmeno protetta dalla garanzia di situazione acquisita. Ciò significa che dal punto di vista legale non ha importanza il fatto che prima del 1996 esistevano già servizi igienici. La situazione acquisita è infatti svanita con la loro demolizione, a dimostrazione del fatto che i servizi preesistenti non sono stati coerentemente sottoposti a regolare manutenzione.

Il Consiglio di Stato fa inoltre sapere che per la realizzazione dell'opera è necessario procedere a una *«specifica variante nell'ambito del revisionando Piano regolatore comunale, eventualmente prevedendo un'ubicazione più idonea»*. E ancora: *«La zona in questione è destinata a rimanere senza servizi igienici unicamente nel caso in cui le normative e la procedura in vigore non vengono rispettate. Se infatti si fosse tempestivamente adottata una prassi conforme a tali disposti, visto che la richiesta risale al 1994, attualmente, senza ricorsi da parte di terzi, il Bosco Isolino sarebbe già probabilmente dotato dell'infrastruttura»*.